

concorsuale si è conclusa con la nomina di 444 giudici, dei quali 329 hanno preso servizio. Successivamente, con d.m. 23 dicembre 1998, in applicazione della normativa recata dalla legge n. 399 del 1998, di modifica dei requisiti per la nomina, è stato espletato il secondo concorso per la copertura di 603 posti rimasti vacanti. Questa procedura è in svolgimento (sono state presentate 742 domande).

L'attività delle sezioni stralcio è iniziata regolarmente alla data dell'11 novembre 1998, nonostante che alcune sedi presentino una forte percentuale di organici non coperti; per sopperire a queste mancanze, il Consiglio superiore della magistratura ha disposto il ricorso all'istituto della supplenza e l'applicazione dei giudici ordinari anche per la composizione ed il funzionamento delle sezioni stralcio, nei casi in cui non è possibile avvalersi di alcun giudice aggregato.

3.2 Personale

La legge n. 133 del 1998 ha disposto incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate ed ha introdotto le tabelle infradistrettuali. Per sedi disagiate si intendono gli uffici di alcune regioni dell'Italia meridionale ed insulare (Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) se le vacanze sono superiori al 15% dell'organico, se sono elevati il numero degli affari penale, con particolare

riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata ed il numero degli affari civili in rapporto alla media del distretto ed alla consistenza dell'organico⁹.

Per gli anni 1998 e 1999 sono state individuate le sedi disagiate: 10 magistrati sono stati trasferiti a sedi inserite nell'elenco relativo al 1998, mentre è in corso di predisposizione il bando per la copertura dei posti vacanti per il 1999¹⁰.

A seguito della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura dell'8 luglio 1998, sono stati individuati gli uffici giudiziari che rientrano nella tabella infradistrettuale; le Corti di appello devono predisporre le relative tabelle ed inviarle per l'approvazione al Consiglio Superiore della Magistratura.

L'organico complessivo del personale di magistratura prevede 9.109 unità (di cui 150 uditori giudiziari); 6.639 assegnate agli uffici giudicanti e 2.320 agli uffici requirenti, mentre le presenze, all'8 giugno 1999, risultano 7.964.

Dotazione organiche nazionali del personale di magistratura al 31 dicembre

1998

Qualifiche	Organico
Primo presidente	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, Presidente aggiunto alla Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidenti di sezione alla Corte di cassazione ed equiparati	112
Consiglieri alla Corte di cassazione ed equiparati	616
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati	8.227
Uditori giudiziari	150
Totale	9.109

⁹ Con circolare del 18 gennaio 1999 sono state indicate le modalità applicative della legge n. 133 del 1998, la durata del trattamento economico, la misura dell'indennità e la sua erogazione.

¹⁰ Con delibera del 17 febbraio 1999 è stato individuato l'elenco delle sedi disagiate per il 1999.

Distribuzione nelle qualifiche del personale di magistratura

Qualifica	Dotazione organica	In servizio al 31.12.1997		In servizio al 31.12.1998	
		uomini	donne	uomini	donne
Presidente Corte di cassazione	1	1	=	1	=
Procuratore generale Corte cassazione	1	1	=	1	=
Presidente aggiunto Corte cassazione	1	1	=	1	=
Presidente Trib.Super.Acque Pubbliche	1	1	=	1	=
Magistrato Corte cassazione. con funz.sup	112	1.711	65	1.866	91
Magistrato Corte di cassazione	616	1.075	185	915	204
Magistrato Corte d'Appello	2.148	941	504	870	491
Magistrato di tribunale con più di tre anni	=	1.324	1.249	1.389	1.370
Magistrato di tribunale	6.079	266	259	270	226
Uditore giudiziario dopo sei mesi	=	297	295	273	300
Uditore giudiziario	150	117	128	236	307
Totale	9.109	5.735	2.685	5.823	2.989

Nel corso del 1998 sono state assunte 309 nuove unità (di cui 130 uomini e 179 donne).

Rispetto al 1997, è migliorata la percentuale di presenze dei magistrati negli uffici giudiziari, sia giudicanti sia requirenti (particolarmente nelle regioni meridionali), come dimostra la riduzione della percentuale di vacanze in ambedue le tipologie.

Uffici giudicanti*

Distretto	Organico	Presenze	Immissioni	Uscite	Vacanze	%Vacanze	%Vacanze 1997
Ancona	117	98	11	4	12	10,3	12,8
Bari	230	201	12	7	24	10,4	13,9
Bologna	305	274	13	9	27	8,9	11,5
Sez. Dis. C.A. Bolzano	52	41	2	3	12	23,1	17,3
Brescia	180	171	6	4	7	3,9	7,8
Cagliari	110	97	4	4	13	11,8	13,6
Caltanissetta	85	68	11	9	15	17,6	17,6
Campobasso	42	35	4	1	4	9,5	16,7
Catania	241	212	16	6	19	7,9	10,4
Catanzaro	210	175	16	9	28	13,3	15,2
Firenze	221	196	10	5	20	9,0	12,1
Genova	221	196	10	5	20	9,0	8,6
L'Aquila	121	110	3	8	16	13,2	7,4
Lecce	127	115	4	1	9	7,1	15,0
Messina	107	93	5	5	14	13,1	13,1
Milano	645	583	37	20	45	7,0	7,9
Napoli	732	656	39	14	51	7,0	10,5
Palermo	310	281	19	15	25	8,1	9,7
Perugia	71	65	5	2	3	4,2	8,5
Potenza	74	67	7	5	5	6,8	6,8
Reggio Calabria	133	118	12	6	9	6,8	12,0
Roma	1.037	986	36	25	40	3,9	6,3
Salerno	152	144	4	1	5	3,3	7,9
Sez. Dis. C.A. Sassari	73	56	8	2	11	15,1	12,3
Sez. Dis. C.A. Taranto	76	68	6	5	7	9,2	9,2
Trapani	425	372	29	18	42	9,9	12,5
Trento	51	44	3	1	5	9,8	13,7
Trieste	117	103	8	4	10	8,5	12,8
Venezia	289	246	18	6	31	10,7	10,7
Totale	6.639	5.940	367	205	537	8,1	10,3

* Fonte: Ministero di grazia e giustizia

Uffici requirenti*

Distretto	Organico	Presenze	Immissioni	Uscite	Vacanze	%Vacanze	%Vacanze 1997
Ancona	46	39	3	0	4	8,7	17,4
Bari	80	67	9	4	8	10,0	15,0
Bologna	108	95	8	6	11	10,2	11,1
Sez.Dis.C.A. Bolzano	17	14	0	1	4	23,5	11,8
Brescia	61	51	6	1	5	8,2	16,4
Cagliari	42	35	5	1	3	7,1	14,3
Caltanissetta	41	37	7	6	3	7,3	17,1
Campobasso	23	20	1	1	3	13,0	8,7
Catania	93	81	7	3	8	8,6	20,4
Catanzaro	81	68	8	2	7	8,6	17,3
Firenze	116	97	8	8	19	16,4	12,9
Genova	78	64	6	1	9	11,5	17,9
L'Aquila	51	40	5	1	7	13,7	9,8
Lecce	45	38	6	5	6	13,3	6,7
Messina	45	39	3	1	4	8,9	22,2
Milano	194	178	7	10	19	9,8	11,9
Napoli	230	199	19	7	19	8,3	17,4
Palermo	148	131	12	7	12	8,1	12,8
Perugia	29	25	1	1	4	13,8	6,9
Potenza	33	24	5	4	8	24,2	18,2
Reggio Calabria	56	44	9	0	3	5,4	14,3
Roma	268	255	18	7	2	0,7	9,0
Salerno	56	48	6	4	6	10,7	5,4
Sez.Dis. C.A. Sassari	30	27	4	1	0	0	30,0
Sez.Dis.C.A. Taranto	27	26	0	0	1	3,7	7,4
Torino	159	140	9	9	19	11,9	14,5
Trento	19	17	1	1	2	10,5	10,5
Trieste	47	41	4	2	4	8,5	19,1
Venezia	97	84	3	3	13	13,4	10,3
Totale	2.320	2.024	180	97	213	9,2	13,8

* Fonte: Ministero di grazia e giustizia

Per quanto attiene al settore delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, in posti in organico sono pari a 44.240 unità, con 39.492 presenze (36.414 al 31 dicembre 1997).

Il personale del Corpo della polizia penitenziaria è costituito da 41.510 unità di cui 3.140 donne,

La situazione al 31 dicembre 1998 è rappresentata dalla seguente tabella:

Qualifiche	Dotazioni organica	Presenti al 31.12 1998	Uomini	Presenti	Donne	Presenti
a) ruolo degli ispettori	4.570	2.813	4.204	2.634	366	167
b) ruolo dei sovrintendenti	4.500	3.272	4.140	3.202	360	47
c) ruolo degli agenti	35.550	35.425	32.068	32.678	3.482	2.922
Totale	44.620	41.510	40.412	38.514	4.208	3.136

Allo stato, il personale maschile in servizio, nel ruolo degli agenti ed assistenti, è superiore a quello previsto dalla dotazione organica.

4 Contratti

4.1 Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

4.1.1 Edilizia penitenziaria

La materia dei lavori pubblici nel settore della giustizia, la quota maggiore di stanziamenti è gestita dal Ministero dei lavori pubblici: cap. 8404 (spese per la costruzione, il completamento...degli uffici destinati ad istituti di prevenzione e pena - Nuova edilizia penitenziaria); cap. 8411 (reiscrizione dei residui passivi perenti relativi a spese per interventi straordinari di edilizia penitenziaria); cap. 8424 (spese per la realizzazione delle opere di ampliamento e

ristrutturazione degli istituti penitenziari per l'alloggiamento del personale ed il ricovero degli automezzi adibiti alle traduzioni e piantonamenti dei detenuti).

Sul cap. 5942 del Ministero del tesoro sono allocate le risorse che vengono trasferite agli enti locali per l'edilizia giudiziaria e penitenziaria.

Per il Ministero di grazia e giustizia le risorse sono allocate al cap. 7001 (spese per il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili destinati all'amministrazione centrale ed agli uffici dell'amministrazione penitenziaria).

Ministero di grazia e giustizia

(in mld)

Cap.	1997					1998				
	Stanz. ti	Impegni su compet.	Pagato su compet.	Impegni totali	Pagato totale	Stanz. ti	Impegni su compet.	Pagato su compet.	Impegni totali	Pagato totale
7001	29.4	14.6	3.0	29.2	26,5	40.7	12.4	1.1	30.6	8.5

Ministero dei lavori pubblici

(in mld)

Cap.	1997					1998				
	Stanz. ti	Impegni su compet.	Pagato su compet.	Impegni totali	Pagato totale	Stanz. ti	Impegni su compet.	Pagato su compet.	Impegni totali	Pagato totale
8404	139,1	40.1	36.4	139,1	106.3	154.3	27,6	26.4	154.2	145.7
8411	18.6	18.6	18.3	18,6	18,5	37.1	37,1	15.3	37.1	15.3
8424	27.0	=	=	20,0		27,0	8.3	=	27.0	=

Ministero del tesoro

(in mld)

Cap.	1997					1998				
	Stanziam	Impegni su compet.	Pagato su compet.	Impegni totali	Pagato totale	Stanziam	Impegni su compet.	Pagato su compet.	Impegni totali	Pagato totale
5942	420.1	420.1	420.1	420.1	420.1	446.3	446.3	446.3	446.3	446.3

4.2 Riconoscimenti di debito

Si rileva che, l'Amministrazione di frequente fa ricorso all'istituto del riconoscimento di debito, omettendo di inviare i relativi provvedimenti alla Corte per il prescritto controllo preventivo di legittimità; ciò nonostante le deliberazioni della Sezione del controllo¹¹. Si sottolinea il comportamento dell'Amministrazione, sintomo di non corretta gestione, che da esecuzione a provvedimenti privi di efficacia per non essere stati sottoposti al prescritto procedimento di controllo.

5. Esiti del controllo della Corte dei conti*5.1 Scuole di polizia penitenziaria*

La Sezione del controllo della Corte ha deliberato, con riferimento agli anni 1995/1997, un'indagine relativa ad un settore che fa capo al Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria e, segnatamente, al finanziamento delle scuole di polizia penitenziaria

¹¹ Sessione del controllo Stato, deliberazioni n. 70 del 1994 e n. 4 del 1998.

L'indagine è in via di conclusione e su di essa si riferirà più ampiamente nella relazione al Parlamento sull'esercizio 1999; si ritiene, comunque, utile fornire alcune prime indicazioni di carattere generale.

L'Amministrazione è stata particolarmente attiva nel settore della formazione che ha riguardato i corsi, obbligatori per legge, propedeutici all'immissione in servizio di nuovo personale (allievi agenti ed agenti ausiliari). Nel triennio in riferimento sono state avviate ai corsi oltre 7.600 unità di personale neo assunto.

Sono state impegnate tutte le strutture di cui l'Amministrazione dispone, anche se non in modo uniforme.

Più problematica apparirebbe l'attività relativa all'aggiornamento ed alla specializzazione del personale in attività di servizio: il numero dei corsi svoltosi è stato modesto ed ha riguardato una percentuale poco significativa del personale in servizio.

5.2. Giudici di pace

L'indagine¹² è stata promossa per verificare i risultati del processo di attuazione della legge n. 374 del 1991, che ha affidato al giudice di pace l'esercizio della giurisdizione minore "di natura civile e penale" nonché "la funzione conciliativa in materia civile". L'avvio della riforma ha subito ritardi

¹² Sezione del controllo, Collegio II, deliberazione n. 48 del 1996.

che hanno indotto la Corte¹³ ad estendere l'indagine anche al 1997, anno nel quale vi sono state le prime significative manifestazioni della riforma.

I ritardi nell'attuazione della legge n. 374 (che aveva indicato come data di entrata in vigore della maggior parte delle disposizioni implicanti il funzionamento del nuovo giudice il 2 gennaio 1993¹⁴) sono, almeno in parte, da ricondurre alle numerose modifiche apportate da successive leggi¹⁵ intervenute in materia ed alla complessità dei compiti ai quale è stata chiamata l'Amministrazione.

L'art. 38 della legge istitutiva del giudice di pace autorizzava un'apposita delega (da esercitarsi entro un anno dalla pubblicazione della legge) diretta ad attribuire alla struttura giudicante significative "competenze in materia penale". Il termine è stato prorogato diverse volte¹⁶ ed è scaduto, lasciando inattuata una parte significativa della riforma.

Le competenze del giudice di pace sono risultate sensibilmente ridimensionate rispetto al progetto della legge istitutiva, sia per effetto del mancato esercizio della delega in materia penale, sia a seguito del disposto della legge n. 374 del 1995 la quale, nell'attribuire il compito del giudice conciliatore in materia di richieste di referendum, ha riassegnato al pretore alcune competenze

¹³ Sezione del controllo in adunanza generale, deliberazione n. 1 del 1997.

¹⁴ Il termine è stato prorogato una prima volta al 3 gennaio 1994 dalla legge n. 477 del 1992 e in seguito al 1° maggio 1995 dalla legge n. 673 del 1994.

¹⁵ Tra gli altri, dd.ll. n. 521 del 1993, n. 105 del 1994, n. 235 del 1994, n. 380 del 1994, n. 493 del 1994, n. 571 del 1994.

¹⁶ Al 31 dicembre 1993 dalla legge n. 477 del 1992, al 30 dicembre 1994 dalla legge n. 673 del 1994, e successivamente al 3 gennaio 1995 ed al 1° gennaio 1996.

nelle procedure di opposizione alle ingiunzioni e di opposizione alle sanzioni amministrative.

La riforma è entrata a regime nell'anno 1997 (con obiettivi più contenuti rispetto a quelli indicati nella legge istitutiva), con i primi risultati significativi espressi fra il 1996 e il 1997, sulla base di oneri di funzionamento (stimati in oltre 300 miliardi), pari a circa l'80% di quelli quantificati a regime della legge istitutiva.

I dati statistici sottolineano una sensibile crescita (+ 38,8%) dei procedimenti "sopravvenuti" al giudice di pace nel periodo 1° luglio 1996/ 30 giugno 1997 rispetto al periodo precedente ed il calo (-18,9%) dei "procedimenti sopravvenuti" al pretore nello stesso periodo. Si osserva, peraltro, un rallentamento degli accessi al nuovo giudice, aumentati del 12,7% fra il 1997 ed il 1998, a fronte del decremento (-4%) degli accessi alle preture circondariali.

L'insieme dei dati sottolinea che i giudici di pace sono inseriti stabilmente nel sistema giudiziario, con un contenzioso minore civile che accede ai nuovi uffici e determina la riduzione del carico di lavoro delle preture.

Sottolinea, peraltro, la Corte che questi risultati, pur dimostrando il contributo del nuovo giudice alla chiusura (in termini di procedimenti esauriti) del contenzioso civile in primo grado (pari al 9% negli anni 1995/1996 ed a quasi il 20% nel periodo 1997/1998), non affermano che la riforma sia già ora idonea

ad influire significativamente sui risultati della giustizia generale e che posso configurarsi quale investimento utile per evitare la “paralisi della giustizia civile”.

Il contenzioso minore civile, amministrato presso 850 sedi operative, ha richiesto nel 1997 circa 315 miliardi, in prevalenza destinati per il personale.

Si osserva che l'Amministrazione ha mostrato difficoltà nel fornire notizie sulla parte della spesa totale a regime degli uffici del giudice di pace, ed in particolare a quella relativa alle dotazioni ambientali attribuibili, tra l'altro, alla elevata articolazione territoriale delle sedi, ai ritardi prodotti dalla rilevazione dei dati nei rendiconti presentati dai comuni, alla concentrazione di questi compiti presso gli uffici centrali del Ministero¹⁷.

Sul punto della non completa informazione degli uffici del Ministero, si osserva che la struttura del bilancio, composta in prevalenza da capitoli ad eccessivo tasso di promiscuità, determina una conoscenza imprecisa dell'entità reale di ciascuna voce all'interno di tali capitoli di spesa.

Tali inconvenienti, in particolare, si manifestano amplificati quanto l'Amministrazione deve realizzare una riforma strutturale, con numerose iniziative da adottare sulla base di autorizzazioni legislative di spesa, che finiscono per assolvere il ruolo di tetto di spesa da non superare e non di parametro da utilizzare per programmare le risorse da destinare, mediante criteri

¹⁷ Nella relazione sull'amministrazione della giustizia negli anni 1997/1998, le motivazioni delle scarse conoscenze sono attribuite, tra l'altro, alla loro dislocazione territoriale derivante da una “obsoleta e anacronistica rete di circoscrizioni giudiziarie”.

di accuratezza contabile ed non soltanto mediante criteri emergenziali, ai singoli obiettivi.

Per quanto attiene al personale, si sottolinea che la lentezza delle procedure di reclutamento dei giudici appare un rischio oggettivo per il funzionamento a regime della riforma. Le procedure per la selezione degli aspiranti a giudice, che indubbiamente richiedono una attenta valutazione dei requisiti, appaiono comunque non rispondere al esigenze di speditezza.

Inoltre, le risorse destinate alla formazione professionale risultano esigue ed utilizzate in misura notevolmente inferiore rispetto agli stanziamenti; ciò denota che i criteri della formazione, dell'aggiornamento e della specializzazione professionale, sebbene chiaramente enunciati dalla legge n. 374, non costituiscono un fattore di reale interesse per l'Amministrazione; manca l'intento di realizzare un progetto permanente inteso ad aggiornare la preparazione dei giudici e del personale addetto agli uffici giudiziari.

Osserva, altresì, la Corte che i criteri adottati per la distribuzione del personale amministrativo e dei giudici presso gli uffici si ripercuotono direttamente sull'entità dei costi complessivi connessi alla gestione della riforma e mostrano che non è stato rinvenuto un criterio idoneo ad abbinare l'offerta del "servizio giustizia" alla domanda reale, si da evitare la sottoutilizzazione di personale, locali e altre dotazioni ambientali per aree ove la domanda di utenza

risulta solo apparente come emerge dal contenuto tasso di accesso e di conseguente produttività presso alcuni distretti di corte di appello.

I costi degli uffici ubicati nelle regioni meridionali sono ben più elevati degli omologhi uffici siti nel centro-nord.

Gli oneri di personale risultano oggettivamente rilevanti anche tenendo conto dell'incidenza contenuta del contenzioso minore civile nell'ambito del prodotto della giustizia generale.

L'esigenza di migliorare l'efficacia della spesa in relazione alle necessità legate alla legge n. 374 richiede un più efficiente impiego delle risorse disponibili; esigenza avvertita dalla stessa Amministrazione che riconosce l'esistenza della "...questione dell'eccessivo costo, per molte sedi, in relazione al contenzioso trattato".

Conclusivamente, la Corte, nella richiamata deliberazione, ha osservato che la gestione è condotta da circa tre anni con criteri antieconomici, in parte imposti da una rete circoscrizionale giudiziarie che soltanto nel gennaio 1999 è stata definita ufficialmente "obsoleta e anacronistica"¹⁸ ; ciò comporta spendite notevoli di mezzi finanziari e di risorse umane che si riflettono sul livello di efficienza dell'amministrazione della giustizia generale.

¹⁸ Relazione sullo stato della giustizia del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

5.3 Attività di prevenzione della criminalità minorile nelle regioni meridionali

La Corte dei conti, nell'ambito del programma di controllo di gestione relativo all'anno 1997, ha deliberato un'indagine intesa a verificare il grado di attuazione della legge n. 216 del 1991 - primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose, anche nell'eventuale contesto dei risultati prodotti da altre spese sostenute dal Ministero (in materia di prevenzione del disagio minorile). L'indagine doveva verificare anche l'efficienza delle strutture amministrative responsabili dei procedimenti di spesa, nonché l'efficacia della spesa autorizzata, in termini di risultati conseguiti rispetto agli obiettivi previsti.

L'indagine è in fase conclusiva; si ritiene comunque utile indicare alcune osservazioni ad oggi emerse, rinviando per una più approfondita analisi alla prossima relazione sull'esercizio in corso.

L'analisi, tenuto conto del rifinanziamento della legge n. 216 per gli anni 1997/1999¹⁹, è stata estesa alle gestioni relative anche agli anni 1997 e 1998, pur essendo stata programmata, in una prima fase, fino al 31 dicembre 1996.

La spesa autorizzata fino al 31 dicembre 1996 è stata pari a 58 mld, mentre per gli anni dal 1997 al 1999 sono stati previsti 10 mld per ciascun anno.

La finalità della legge (art. 1) è di eliminare le condizioni di disagio minorile per far fronte alla situazione eccezionale determinatasi nel Paese, frenando la crescita delle situazioni favorevoli al coinvolgimento dei minori in

¹⁹ Legge 28 agosto 1997, n. 285.

attività criminose che, specie nelle regioni meridionali, sono una causa essenziale della devianza minorile.

La legge ha previsto la collaborazione fra più amministrazioni centrali, le regioni e gli enti locali nella selezione dei progetti, anche con apporti di natura consultiva. Agli enti locali è attribuito un ruolo centrale e proprio la loro lentezza nella formulazione dei progetti da proporre al finanziamento e nell'esecuzione dei progetti finanziati ha accentuato i ritardi che si sono evidenziati. Ciò appare grave tenuto conto che l'urgenza degli interventi è il presupposto essenziale dell'impianto normativo.

Le risorse effettivamente impiegate nel periodo 1991/1998 per la prevenzione della criminalità minorile sono state sensibilmente inferiori rispetto agli stanziamenti autorizzati dalla legge.

Rispetto a 78 mld stanziati, circa 13 ne sono stati utilizzati per iniziative effettivamente concluse; sulle somme stanziare al 31 dicembre 1998, quasi due terzi sono stati autorizzati soltanto in termini di impegni; circa il 90% dei progetti conclusi riguarda il periodo 1991/1993, con tempi di realizzazione compresi fra i due ed i sei anni successivi al finanziamento (una quota rilevante dei relativi pagamenti è stata effettuata negli anni 1996/1997, utilizzando risorse riassegnate in bilancio in conseguenza delle perenzioni amministrative); rispetto ai 42 progetti inclusi nel piano di finanziamento 1994, 7 sono stati ultimati (per 1,2 mld) contro 13 non avviati; un solo progetto di importo tra l'altro contenuto di 69.